



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHDIENST

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

SERVIZIO METRICO

Requisiti metrologico-legali delle bilance utilizzate nelle strutture della Sanità pubblica

Metrologia legale e verifica metrica: cos'è ?

La metrologia legale si occupa della tutela della fede pubblica nei rapporti inter partes, che per la loro esplicazione, prevedono l' utilizzo di uno strumento per pesare o per misurare. La **verifica metrica** è il controllo di uno strumento di misura rispetto a specifiche disposizioni metrologico-legali fissate dal legislatore (errori massimi consentiti, completezza dei sigilli di protezione contro le manipolazioni, uso corretto). I termini verifica metrica e taratura sono spesso confusi. La verifica metrica è una procedura sovrana per gli strumenti di misura nell'ambito della metrologia legale e raggiunge una decisione sì/no (verificato/non verificato o positivo/negativo). La taratura è la determinazione di valori con incertezze di misura calcolate senza valutazione o decisioni sì/no ed è utilizzata nell'ambiente scientifico e industriale.

1. verifica prima / valutazione di conformità

Ai sensi del decreto legislativo n. 517/1992 e succ. modificaz. ed integr. (da ultimo sulla base della direttiva 2014/31/EU) **tutte** le bilance utilizzate nelle strutture della Sanità Pubblica e nelle strutture sanitarie private per

- la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura nonché
- la determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e la determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici,

devono avere la **conformità metrologica (verifica CE)**. La relativa certificazione si riconosce, per esempio, dalle iscrizioni regolamentari, applicate sulle bilance.

esempi:

CE 06 M 0103

oppure

CE M 06 0103

1)

2)

3)

4)

(dal 21.04.2016)

1) marchio di conformità CE

2) anno della verifica prima (in questo caso 2006)

3) marchiatura metrologica supplementare (M)

4) numero dell'Organismo Notificato (in questo caso 0103), il quale ha effettuato la valutazione di conformità oppure il quale ha la sorveglianza sul produttore della bilancia qualora la verifica prima sia stata effettuata dallo stesso in autocertificazione

Le bilance di vecchia generazione recano, in alternativa alla marchiatura CE-M, le seguenti impronte in quanto sottoposte alla cosiddetta verifica prima "nazionale":

Donna turrita (Minerva) e numero dell'ufficio metrico in combinazione con l'impronta recante il numero dell'ispettore metrico (Corona) fino al 2005



Nuovi simboli per il Servizio metrico e gli Ispettori metrici dal 2005:



E' severamente vietato l'utilizzo di bilance senza la verifica prima CE o verifica prima "nazionale, pena l'applicazione di sanzioni amministrative da 500,00 € a 1.500,00 € per ogni strumento/infrazione.



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHDienst

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

SERVIZIO METRICO

2. Verifica periodica



Il decreto ministeriale del 21.04.2017, n. 93, in vigore dal 18.09.17, ha introdotto delle novità importanti in materia di metrologia legale e verifiche successive. Il decreto prevede, fra l'altro, che tutte le bilance utilizzate nel settore della **Sanità Pubblica** devono essere sottoposte alla verifica periodica, e cioè **ogni 3 anni oppure a seguito della rimozione di sigilli** (per esempio a causa di una riparazione). Fanno parte della Sanità pubblica le strutture dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, i **medici di famiglia**, i **pediatri di base** ed anche le **strutture sanitarie private accreditate** che effettuano servizi in convenzione con la stessa Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

La verifica periodica deve essere effettuata da **Organismi di verifica privati**. Il titolare dello strumento è responsabile della corretta effettuazione della verifica periodica nei termini di legge. La validità della verifica periodica risulta dal „contrassegno verde“ apposto sulla bilancia (mese/anno) che indica il mese e l'anno di scadenza.

Le bilance nuove senza „contrassegno verde“ devono essere sottoposte alla verifica periodica entro 3 anni dalla data di prima messa in servizio e devono essere comunicate alla Camera di commercio di Bolzano (obbligo di comunicazione – vedasi punti successivi).

Qualora la prima messa in servizio della bilancia non dovesse avvenire entro 2 anni dalla verifica prima CE (vedasi le ultime due cifre dell'anno di marchiatura CE e marchiatura supplementare „M“, apposte sulla targhetta metrica), la prima verifica periodica deve in ogni caso essere fatta entro 5 anni dall'anno di verifica prima CE.

L'elenco degli Organismi di verifica con sede legale in Provincia di Bolzano si trova sul nostro sito internet: www.camcom.bz.it. L'elenco di tutti gli Organismi di verifica a livello nazionale si trova invece sul sito internet di Unioncamere: <http://www.metrologialegale.unioncamere.it>.

I titolari delle bilance devono inoltre rispettare le seguenti disposizioni:

- le nuove bilance devono essere comunicate al Servizio metrico entro 30 giorni con l'apposito modulo; la stessa comunicazione deve essere fatta anche in caso di cessato utilizzo di bilance;
- la modulistica può essere scaricata dal ns. sito internet: www.camcom.bz.it;
- la verifica periodica per scadenza „naturale“ deve essere richiesta all'Organismo di verifica al massimo entro 5 giorni lavorativi prima della scadenza; l'Organismo di verifica deve poi a sua volta effettuarla entro 45 giorni dall'incarico;
- la verifica periodica a seguito della rimozione di sigilli (riparazione ecc.) deve essere richiesta all'Organismo di verifica al massimo entro 10 giorni dall'intervento; anche in questo caso l'Organismo di verifica deve intervenire entro 45 giorni dall'incarico;
- ogni bilancia è dotata di un „libretto metrologico“, sul quale devono essere annotate sia le verifiche periodiche che le riparazioni; il libretto deve essere fornito, senza onere per il titolare, dall'Organismo di verifica che effettua la prima verifica periodica;
- le bilance riparate possono essere utilizzate fino all'effettuazione della verifica periodica soltanto se recano i sigilli „provvisori“ apposti dalla ditta di manutenzione in qualità di fabbricante/riparatore metrico (impronte depositate presso il Servizio metrico).

L'inosservanza delle disposizioni normative comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500,00 € a 1.500,00 € per ogni bilancia/infrazione. Per ulteriori domande si consiglia di consultare il ns. sito internet oppure di contattarci telefonicamente o via e-mail:

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO – SERVIZIO METRICO
via Alto Adige, 60 – 39100 Bolzano (BZ)

Tel. 0471 – 945681 – email: metrico@camcom.bz.it - PEC: metrology@bz.legalmail.camcom.it

Internet: www.handelskammer.bz.it / regolazione di mercato / Servizio metrico

codice fiscale: 80000670218